

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

**Oggetto:** L.R. n. 4/03 e s.m.i. – R.R. n. 2/07 e s.m.i. – R.R. n. 13/07 - Provvedimento di rilascio dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i., in favore del presidio sanitario denominato Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per trattamenti comunitari estensivi (SRTRe) "Villa Belvedere" con sede operativa nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società "Villa Belvedere S.R.L." (P. IVA. 11194461007) con sede legale in Fonte Nuova (RM), Via Luigi Settembrini, n. 48

**IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA**

**VISTI per quanto riguarda i poteri**

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio 11 novembre 2001, n. 1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e s. m. i.;
- Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i.
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Determinazione regionale B03071 del 17 luglio 2013 avente ad oggetto: "Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione regionale salute e Integrazione Sociosanitaria", con la quale è istituita l'Area denominata "Autorizzazione e Accreditamento – Completamento adempimenti legge 12/2011";
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 01 dicembre 2014, con la quale l'Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato sub commissario nell'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;

**VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro**

- l'articolo 8, comma 1 della Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 1, comma 180, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 avente ad oggetto: "Approvazione del "Piano di Rientro..." e n. 149 del 6 marzo 2007 avente ad oggetto: "Presenza d'atto dell'Accordo Stato Regione Lazio....Approvazione del "Piano di Rientro";
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario ad acta n. U00480 del 6 dicembre 2013, recante: "Approvazione programmi operativi" per gli anni 2013-2015;
- i programmi operativi approvati con Decreto del Commissario ad acta n. U00247 del 25 luglio 2014;

**VISTI per quanto riguarda la disciplina di cui al D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", ed in particolare l'art. 8-quater, commi:**

*1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti... La regione provvede al rilascio dell'accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture*

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

*pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all'articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative;*

*2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali..;*

*7. Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso”;*

**VISTI per quanto riguarda le norme in materia di autorizzazione e accreditamento:**

- l'art. 1, co. 796, lett. s) e t), legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 13 novembre 2007, n. 13 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale n. U0096/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010 avente ad oggetto: “Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e ss.mm.ii.”
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: “Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art. 2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0013 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto “Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti”;
- il DPCA del 22 maggio 2014, n. 170 “*Recepimento delle disposizioni normative della Legge del 27 febbraio 2014, n. 1*”;

**VISTI per quanto riguarda l'assistenza residenziale per la salute mentale:**

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 146 del 14 febbraio 2005 ad oggetto “*Accreditamento provvisorio delle strutture residenziali psichiatriche, terapeutico-riabilitative, socio-riabilitative e centri diurni, autorizzate dalla Regione Lazio, ai sensi della DGR del 21 marzo 2003, n. 252*”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0015 del 5 settembre 2008 recante “*Definizione dei fabbisogni sanitari dell'assistenza residenziale per la salute mentale. Ridefinizione di alcune funzioni assistenziali delle Case di Cura Neuropsichiatriche. Approvazione della Relazione tecnica di ridefinizione di alcune funzioni assistenziali delle Case di Cura Neuropsichiatriche*”;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0048 del 7 luglio 2009 e ss.mm.ii. recante “*Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla DGR 424/2006*” (ALL.1); “*Ridefinizione dell'offerta complessiva di posti letto nelle Case di Cura Neuropsichiatriche e valorizzazione*

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

delle relative tariffe" (ALL2);

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0017/2010 recante "Atto ricognitivo di cui al Decreto Commissariale 96/2009. Piano dei fabbisogni assistenziali per la Regione Lazio ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a, numero 1) della L.R. n. 4/2003";
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U00188 del 14/05/2015 recante: "Modifica ed integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. 101 del 9 dicembre: "Revoca parziale, contestuale sostituzione e/o integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U0048/2009 "Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla D.G.R. 424/2006" (ALL.1); "Ridefinizione dell'offerta complessiva di posti letto nelle Case di Cura Neuropsichiatriche e valorizzazione delle nuove tariffe"(ALL.2)". Nuove disposizioni al fine di uniformare standard organizzativi e gestionali delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali Psichiatriche";

**PRESO ATTO** che la struttura denominata SRTRé "Villa Belvedere" sita in Torricella in Sabina (RI) è stata autorizzata all'esercizio con Determinazione n. G10133 del 14/08/2015, per complessivi 20 posti;

**VISTA** l'istanza di accreditamento istituzionale per le attività di cui alla determinazione n. G10133/2015, del Legale Rappresentante della Soc. "Villa Belvedere s.r.l.", acquisita al prot. reg. n. 530703 del 06/10/2015, redatta ai sensi dell'art. 6 del R.R. n. 13/2007, per una SRTRé di complessivi 20 posti;

**VISTA** la nota prot. n. 585085GR11/16 del 29/10/2015 con cui l'Area "Autorizzazione e Accreditamento" della Regione Lazio ha chiesto, ai sensi dell'Art. 7 del R.R. n. 13/07, all'Area "Programmazione Servizi Territoriali e delle Attività Distrettuali e dell'Integrazione Socio Sanitaria" un parere in merito all'istanza di accreditamento presentata "alla luce dei dati di fabbisogno assistenziale regionale, nonché dei bisogni assistenziali segnalati dalla ASL di Rieti";

**VISTA** la nota prot. n. 702484 del 17/12/2015 con la quale i competenti uffici regionali hanno chiesto al Direttore Generale della ASL di Rieti di esprimere il proprio parere rispetto all'istanza di accreditamento presentata dalla Società "Villa Belvedere S.r.l.", fornendo informazioni in merito all'attività svolta dalla struttura, al bacino di utenza, alla tipologia degli assistiti, nonché in materia di fabbisogno assistenziale per la specifica tipologia nel territorio di competenza;

**PRESO ATTO** che con nota prot. n. 5730 del 03/02/2016, pervenuta via PEC ed acquisita al prot. reg. n. 68260 del 09/02/2016, il Direttore Generale della ASL di Rieti, visti gli esiti della verifica in merito al possesso dei requisiti di cui alla DGR n. 636/2007 e all'all. 2 del DCA n. 90/2010 del presidio residenziale psichiatrico denominato "SRTRé Villa Belvedere" di complessivi 20 posti, ha espresso parere favorevole in merito alla sussistenza dei requisiti ulteriori per l'accREDITAMENTO;

**CONSIDERATO** che, con medesima nota è stato specificato che, a fronte di un bacino di utenza pari a 160.000 abitanti, per la tipologia di pazienti affetti da "disturbi psicotici stabilizzati", il fabbisogno territoriale risulta pari a 50 posti, fatti salvi 9 posti a diretta gestione della Asl di Rieti;

**PRESO ATTO**, pertanto, del parere espresso dall'Area Programmazione dei Servizi Territoriali, delle Attività Distrettuali e dell'Integrazione Socio Sanitaria e Umanizzazione della Regione Lazio prot. n. 127213 del 09/03/2016, con la quale:

- si prende atto delle valutazioni in ordine alle esigenze assistenziali della tipologia richiesta sul territorio di competenza contenute nel documento "Ricognizione del fabbisogno di prestazioni di specialistica ambulatoriale e di attività clinico-assistenziale in regime di ricovero ospedaliero

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(*delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013*)

*residenziale e semiresidenziale dei residenti della provincia di Rieti*", predisposto dalla direzione aziendale della Asl di Rieti e trasmesso con nota prot. 5479 del 02/02/2016 nel quale si sottolinea, tra l'altro, la "*necessità di ... n. 20 posti residenza ad alto indice di protezione in struttura residenziale H24, con trattamento terapeutico riabilitativo estensivo, in quanto tale dotazione consentirebbe una pianificazione di interventi terapeutici individualizzati*";

- si prende atto, altresì, del parere favorevole espresso con nota protocollo n. 5730 dalla Direzione dell'Azienda USL di Rieti, prot. regionale n. 68260 del 09/02/2016, in merito alla conformità della struttura Residenziale psichiatrica denominata Villa Belvedere di Torricella in Sabina (RI) ai requisiti minimi autorizzativi ed a quelli ulteriori per l'accreditamento per la seguente attività sanitaria:

**Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per trattamenti Comunitari estensivi (SRTRe)**

- n. 20 posti;

- si rileva che "*ai sensi della Determinazione dirigenziale n. D0311/2005, la stessa azienda usl aveva assicurato sul territorio di competenza il fabbisogno assistenziale per la tipologia di struttura in argomento, precedentemente alla determinazione n. G10133 del 14.8.2015 con la quale la Società Villa Belvedere s.r.l. ha da ultimo conseguito l'autorizzazione ad esercitare l'attività sanitaria quale SRTR, modello assistenziale atto a garantire all'utenza, per la sua specifica funzione, la prossimità delle cure*";

**TENUTO CONTO**, inoltre, che con medesima nota regionale prot. n. 127213 del 08/03/2016, fatto salvo quanto comunicato dalla Asl di Rieti e considerato che nel territorio della stessa ASL risulta attiva, come da documentazione in possesso dell'Amministrazione Regionale, una sola struttura residenziale terapeutico-riabilitativa di livello estensivo di n. 9 posti residenza, l'Area Programmazione dei Servizi Territoriali, delle Attività Distrettuali e dell'Integrazione Socio Sanitaria e Umanizzazione ha ritenuto che "*non sussistano, allo stato attuale, motivi ostativi alla richiesta di accreditamento per n. 20 posti residenziali – livello estensivo – presso la S.R.T.R. in oggetto*";

**VISTO** l'art. 8 quater del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recita: "*Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso, in via provvisoria per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolte e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso*".

**ATTESO**, pertanto, che è necessario rilasciare l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti. In caso di verifica positiva, la durata dell'accreditamento decorre dalla data di rilascio dell'accreditamento temporaneo così come previsto dalla L.R. n.4/2003;

**RITENUTO**, quindi, di dover provvedere al riconoscimento dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i alla Società "Villa Belvedere S.r.l.". (P. IVA. 11194461007) con sede legale in Fonte Nuova (RM), Via Luigi Settembrini, n. 48, legalmente rappresentata dal dott. Mario Colantuono, nato a Tollo (CH) il 11/05/1936, quale gestore del presidio residenziale psichiatrico denominato "Villa Belvedere", con sede operativa nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, relativamente all'attività di cui alla Determinazione n. G10133 del 14/08/2015:

- **Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per trattamenti comunitari estensivi**

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

(SRTRe)

n. 20 posti residenza;

**CONSIDERATO** che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di rilasciare l'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 8 – quater, comma 7, D.Lgs 502/92 e s.m.i ai soli fini e per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei risultati raggiunti in favore della Società "Villa Belvedere S.r.l." (P. IVA 11194461007), con sede legale in Fonte Nuova (RM), Via Luigi Settembrini, n. 48, legalmente rappresentata dal dott. Mario Colantuono, nato a Tollo (CH) il 11/05/1936, quale gestore del presidio residenziale psichiatrico denominato "Villa Belvedere", con sede operativa nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, relativamente all'attività di cui alla Determinazione n. G10133 del 14/08/2015:
  - **Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per trattamenti comunitari estensivi (SRTRe)**  
n. 20 posti residenza;
2. di dare mandato, trascorsi sei mesi dal rilascio del presente provvedimento, ed entro i successivi 90 giorni, all'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, di effettuare la verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume di attività svolte e della qualità dei risultati. L'eventuale verifica negativa comporterà la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso;
3. di prendere atto che il Medico Responsabile della struttura è il dott. Andrea Cellie, nato a Fiuggi (FR) il 08/11/1969, laureato in Medicina e Chirurgia, Specializzato in Psichiatria, iscritto all'Albo Provinciale dei Medici Chirurghi di Frosinone al n. 2987;
4. di notificare il presente Decreto a mezzo PEC all'indirizzo: villabelvedere@pecposta.it al Legale Rappresentante della Società "Villa Belvedere S.r.l." (P. IVA 11194461007) con sede legale in Fonte Nuova (RM), Via Luigi Settembrini, n. 48; alla ASL di Rieti, all'indirizzo: asl.rieti@pec.it; al Comune di Torricella in Sabina (RI), ove ha sede l'attività, all'indirizzo: torricella@pec.comune.toricellainsabina.ri.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Argomenti – Sanità";
5. di individuare nell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10.11.2010 e ss.mm.ii., alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto;
6. di richiamare l'obbligo di effettuare le comunicazioni circa le variazioni della tipologia della struttura del titolare della gestione, del direttore sanitario, nonché dei locali per ampliamento, trasformazione o trasferimento, ovvero variazioni della tipologia delle prestazioni dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Regione.

La struttura relativamente all'autorizzazione è tenuta alle disposizioni di cui al capo IV del

Segue decreto n. \_\_\_\_

IL PRESIDENTE IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA  
(delibera del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Regolamento Regionale n. 2/2007 e relativamente all'accreditamento è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III della L.R. n. 4/2003.

La presente autorizzazione all'esercizio potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli "Accordi contrattuali" di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92.

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare

Il presente provvedimento sarà disponibile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Roma, li 22 APR. 2016

Nicola Zingaretti

